


COMUNE DI VALLEFIORITA
Provincia di Catanzaro
PROT. N. 1282
del - 1 APR 2020
Categ. Cl. Fasc.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 23 del 31 Marzo 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e n.21/2020.

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO i DPCM 01 marzo 2020 e del 04 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020 e n. 15 del 22 marzo 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO, altresì, che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare dell'art. 3 comma 1;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le Ordinanze recanti "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica":

- n. 10 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC)
- n. 11 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)
- n. 13 del 21 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Cutro (KR)
- n. 16 del 22 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)
- n. 17 del 23 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Serra San Bruno (VV)
- n. 18 del 24 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS)
- n. 19 del 27 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Valleflorita (CZ)
- n. 21 del 28 marzo 2020 Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC)

PRESO ATTO che

-l'analisi dell'evoluzione epidemiologica regionale della malattia Covid-19, in particolare nei territori oggetto delle disposizioni di cui alle Ordinanze sopra richiamate, desta ancora preoccupazione in rapporto al contesto di riferimento, all'incidenza dei casi rilevata e alla potenziale diffusione del contagio fra i contatti;

-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l'adozione di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

CONSIDERATO CHE

-nelle comunità oggetto delle disposizioni di cui alle Ordinanze sopra richiamate, ad oggi, non sono venute meno le situazioni di particolare gravità, che ne hanno determinato l'adozione e, in molti contesti, è ancora presente la crescita delle positività nella popolazione;

-si possono determinare situazioni di pregiudizio per la collettività con il rischio di un ulteriore e progressivo incremento dei cittadini coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile;

-tale situazione impone la proroga di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, già individuata nelle Ordinanze sopra richiamate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le disposizioni di cui alle Ordinanze di seguito indicate sono prorogate fino al 12 aprile 2020:

- n. 10 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC).
- n. 11 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS).
- n. 13 del 21 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Cutro (KR).
- n. 16 del 22 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS).
- n. 17 del 23 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Serra San Bruno (VV).
- n. 18 del 24 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS).
- n. 19 del 27 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Valleflorita (CZ).
- n. 21 del 28 marzo 2020 Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC).

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata, ove si rendesse necessario, a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province interessate, alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)